

N. R.G. 2410/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

*(provvedimento all'esito dell'udienza svolta
in forma scritta ai sensi della normativa
emergenziale Covid-19 vigente per il processo civile)*

Il Giudice dott.ssa Assunta Canonaco,
visto il proprio provvedimento del 23.02.2022
(ritualmente comunicato alle parti) con il quale è
stata disposto lo svolgimento dell'udienza del
30.03.2022 mediante lo scambio e il deposito
telematico di note scritte;
considerato che la predetta udienza è stata fissata per
la discussione e lettura del dispositivo;
viste le note depositate dalle parti;
visto l'*art.429 cpc*, pronuncia la seguente sentenza,
contenente il dispositivo e la esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE



in persona del Giudice designato dott. Assunta Canonaco, all'esito della udienza del 30.03.2022, svolta con le modalità della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2410 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente

TRA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA e _____

_____ elett.te domiciliati in Roma, largo Giuseppe Toniolo n. 6 presso lo studio dell'avv. Umberto Morera che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore

rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Fabio Carnevali, dirigente, e dagli avv.ti Sara Mocavini e Francesca Gerardi, funzionarie, dell'Ufficio VII, Direzione V, Dipartimento del Tesoro, presso i cui uffici in Roma via XX Settembre n. 97, sono domiciliato

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione al decreto di ingiunzione n. 402377/A del 12/11/2020, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, notificato in data 20.11.2020.

CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ricorrenti in data 25.03.2021 e da parte resistente in data 21.03.2022 da intendersi integralmente trascritte.

IN FATTO E IN DIRITTO



Con ricorso ex art. 6 dlgs 150/2011, depositato in data 16.12.2020 e iscritto a ruolo il 18.01.2021, la Banca Monte dei Paschi di Siena spa e [REDACTED] si opponevano al decreto sanzionatorio n. 40237/A del 12/11/2020, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, notificato in data 20.11.2020, con il quale era loro ingiunto di pagare, in solido, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 17.720,00 per violazione dell'art. 41 dell'allora vigente d.lgs. n. 231/2007, per omessa segnalazione di operazioni sospette per un importo complessivo di € 177.000,00 (dal 26.05.2017 al 03.07.2017 per un totale di euro 38.000,00 e dal 04.07.2017 al 29.12.2017 per un totale di euro 139.000), in relazione all'operatività registrata sul c/c n. 12358,77, intestato a [REDACTED] sul c/c n. 12464,14 intestato alla ditta individuale [REDACTED]

Deducevano, in sintesi, quali motivi di opposizione: 1. la carenza di interesse del Ministero all'irrogazione della sanzione, avendo la Banca regolarmente proceduto in data 15 giugno 2018 a effettuare una segnalazione di operazione sospetta relativamente ai bonifici transitati sul conto corrente personale intestato alla sig.ra [REDACTED] n. 12358.77, prima della conclusione della verifica ispettiva condotta dall'Unità di Informazione Finanziaria per la Banca d'Italia (per brevità UIF) ; 2. la tardività dell'accertamento della UIF e la decadenza dai termini ex art. 14 legge 689/1981 per la contestazione della sanzione; 3. l'insussistenza nel merito dell'illecito sanzionato, in quanto le operazioni oggetto di contestazione non apparivano sospette al momento della loro esecuzione; - 4. l'erronea quantificazione della sanzione e l'eccessività della sanzione inflitta. Chiedevano la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto



sanzionatorio opposto e, nel merito, il suo annullamento o revoca e, in subordine, la riduzione della sanzione.

Si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito per brevità MEF), deducendo la tempestività della contestazione della violazione. Precisava che il *dies a quo* da considerare per verificare il rispetto dei termini di cui all'art. 14 legge 689/81 era il momento in cui gli operanti avevano acquisito tutti gli elementi necessari e sufficienti per delineare gli estremi della violazione, che nel caso di specie coincideva con il 29 agosto 2018, a seguito dell'esame dell'ultima nota inviata dalla banca opponente. Nel merito, allegava l'evidente anomalia delle operazioni contestate che avrebbe dovuto indurre il direttore della filiale e la banca a segnalarle tempestivamente.

All'udienza del 08.06.2021, svolta con le modalità della trattazione scritta, il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e rinviava all'odierna udienza del 30.03.2022 per la discussione e la lettura del dispositivo, assegnando un termine per note conclusive.

Quanto al primo motivo di opposizione, la segnalazione delle operazioni inoltrata dalla banca solo il 15 giugno 2018, limitatamente ai bonifici transitati sul conto personale della sig.ra _____ tra il maggio 2017 e il dicembre 2017 - che andava, per espresso dettato legislativo (art. 41 comma 4 dlvo n. 231/2007 allora in vigore secondo cui l'operazione deve essere segnalata "senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto"), trasmessa "senza ritardo" - appare tardiva essendo le anomalie evidenti già al momento in cui le operazioni sono state eseguite ed essendo stata effettuata la segnalazione



solo a fronte dell'ispezione in corso, così vanificando la finalità cautelare e general preventiva della normativa antiriciclaggio.

Deve poi essere esaminata la dedotta questione relativa alla estinzione dell'obbligazione di pagamento per violazione dei termini previsti dall'art. 14 legge 689/1981. Tale disposizione prevede, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, che gli estremi di essa debbano essere notificati all'interessato residente o con sede in Italia, entro il termine di novanta giorni dalla data di accertamento a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento.

E' il caso di ricordare sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari" (cfr Cass. 02.04.2014, n. 7681; in tal senso anche Cass. 3043/2009; Cass. 9311/2007).

In sostanza è stato affermato che l'attività di accertamento dell'illecito valida ai fini della decorrenza del termine di cui al citato art. 14 non è l'acquisizione del fatto illecito nella sua materialità, ma deve essere individuata nel momento in cui l'amministrazione procedente abbia acquisito e valutato tutti i dati necessari ed indispensabili ai fini della verifica della esistenza degli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione segnalata.



Nella specie, risulta dagli atti, e in particolare dal verbale di accertamento e contestazione del 27 novembre 2018 (cfr. documento depositato dal Mef unitamente alla comparsa di costituzione), che il sopralluogo ispettivo è stato svolto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Montemurlo (Po) dal 09 al 30 maggio 2018. Nello stesso verbale si dà atto che *“l'accertamento ai fini sanzionatori amministrativi si è concluso il giorno 29 agosto 2018, verificati gli elementi informativi richiesti dall'Unità e forniti dalla Banca con nota del 28 agosto u.s.”*. La UIF nella comunicazione inviata alla Banca, in data 27.09.2018, dichiarava che gli accertamenti ispettivi iniziati il 09.05.2018, dovevano considerarsi conclusi *“il 28 agosto 2018, con la ricezione delle ulteriori informazioni trasmesse via e-mail da codesta Banca”*.

Gli opposenti hanno dedotto che gli elementi di fatto oggetto della contestazione erano noti all'organo ispettivo sin dal maggio 2018 e, comunque, alla data del 09 luglio 2018 con l'invio di tutta la documentazione afferente alla operatività dei conti corrente oggetto della contestazione (cfr. doc. 2 all. D del fascicolo di parte opponente).

Da tali atti emergeva, per quanto riguarda la posizione di [REDACTED] che - nel periodo compreso tra il 26.05.2017 e il 29.12.2017 (periodo in cui responsabile della filiale era [REDACTED]) - sul conto personale della cliente e sul conto intestato alla ditta [REDACTED] erano registrati bonifici in entrata per complessivi euro 177.00,00 disposti da controparti ubicate in Paesi esteri “a rischio” e talvolta con causali “financial aid” o “donation” incompatibili con la capacità economica della cliente desunta dai dati riportati nella dichiarazione dei redditi relativi al 2017.

Parte opponente ha dedotto che gli accertamenti istruttori potevano considerarsi sostanzialmente conclusi, al più tardi, alla data del 09 luglio,



avendo la banca a quella data trasmesso ogni elemento e informazione utile con comunicazione pec del 09 luglio 2018 ed essendo terminata l'acquisizione degli elementi informativi rilevanti da parte dell'organo accertatore. Il Mef assume, al contrario, che siano stati necessari ulteriori accertamenti e che solo il 29 luglio 2018, con la ricezione di ulteriori informazioni fornite dalla banca, l'accertamento poteva ritenersi concluso. Non risulta tuttavia, anche sulla base di una valutazione da compiersi *ex ante*, che fosse necessario acquisire ulteriori informazioni per procedere alla contestazione posta a fondamento dell'odierno decreto sanzionatorio. Invero, dalla documentazione allegata dal Mef (cfr.doc. 2 del fascicolo di parte opposta) si evince che le informazioni richieste e fornite riguardavano un diverso cliente della banca, che nessun legame aveva con l'operatività dei conti corrente oggetto dell'odierno decreto sanzionatorio, la cui emanazione pertanto non richiedeva una valutazione unitaria (e ciò peraltro sembra trovare conferma nella circostanza che è stato emesso nei confronti della banca, non unico decreto sanzionatorio relativo alle diverse posizioni oggetto di ispezione, ma distinti decreti sanzionatori).

In ogni caso, come rilevato dal condivisibile precedente allegato da parte opponente (cfr. Tribunale di Roma 30.09.2021 n. 14802/2021 rgn 2425/2021) - con il quale è stata scrutinata una fattispecie relativa ad altra sanzione irrogata dal Mef all'odierna banca opposta, in conseguenza della medesima attività ispettiva svolta nel maggio 2018, e relativa ad altra posizione - non può dubitarsi che l'organo accertatore abbia dato atto (nella comunicazione inviata alla banca, in data 27.09.2018) che gli accertamenti ispettivi iniziati il 09.05.2018, dovevano considerarsi conclusi "il 28 agosto 2018, con la ricezione delle ulteriori informazioni trasmesse via e-mail da codesta Banca". Pertanto non può condividersi la



tesi del Ministero e della UIF che fanno decorrere il *dies a quo* di cui all'art. 14 legge 689/1981 dal 29.08.2018 (e non dal 28.08.2018).

Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere accolta e il decreto sanzionatorio annullato, atteso che, essendo decorsi 91 giorni previsti dall'art. 14, comma 2 e 3 della legge 689/1981 tra la data del 28.08.2018 e quella del 27.11.2018 (data in cui pacificamente il verbale di contestazione è stato consegnato all'ufficio postale per la notifica), il mancato rispetto del termine comporta l'estinzione dell'obbligazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, nei limiti dei parametri di cui al dm n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00) e dell'attività svolta (esclusa l'attività istruttoria non espletata)

P.Q.M.

-accoglie l'opposizione e annulla il decreto sanzionatorio opposto;
-condanna parte opposta al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti opponenti liquidate in complessivi euro 3.235,00, oltre al rimborso degli importi versati a titolo di contributo unificato e oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Roma il 30.03.2022

Il Giudice
Assunta Canonaco

